

COMUNE di AVIGLIANA
(Città Metropolitana di Torino)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**(AI SENSI DELL'ARTICOLO 52, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15
DICEMBRE 1997, N. 446)**

ANNO 2024

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2023

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, se non diversamente disposto, è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota

1. La determinazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, avendo natura regolamentare, è stabilita dal Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.
2. Le aliquote possono essere altresì applicate in misura differenziata. In tale caso devono essere previste esclusivamente con riferimento agli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, e nel rispetto del principio della progressività.
3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, il Comune di Avigliana determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 28.000 euro	0,75
2	da 28.001 a 50.000 euro	0,78
3	oltre 50.000 euro	0,80

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 5 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
-

- (5) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"; D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3.
 - (6) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3-bis.
 - (7) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e Regolamento Entrate Tributarie (Regolamento n. 267); D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (Versamento unificato); D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle Imposte sui Redditi).
-